

PERCORSO DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA**

Dott . Leonardo Falchetti

Regolamento di contabilità

Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal T.U.E.L., ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

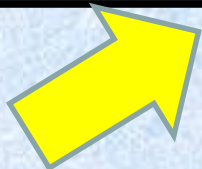
I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del T.U.E.L., da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione di alcuni articoli che non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina (citati nell'articolo 152 del T.U.E.L.).

Regolamento di contabilità

OPPORTUNA L'ACQUISIZIONE DA PARTE DEL REVISORE ENTRANTE.

A volte risultano essere particolarmente lunghi
e «standard», altre volte vecchissimi e mai
aggiornati.

Eventualità di indicazioni e consigli di modifica
da parte del Revisore, anche perché
riportano modalità, termini e tempistiche
relative allo svolgimento delle riunioni
consiliari del bilancio, rendiconto, ed anche
alla messa a disposizione dei relativi pareri
dell'organo di revisione.



Un esempio di regolamento di contabilità con previsione indebitamente derogatoria

Art. 44 PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE

1. Il servizio finanziario predispone:
 - lo schema di rendiconto della gestione con gli allegati previsti, ivi compresa copia delle delibere di cui agli artt. 175 comma 8 e 193 del T.U.
 - l'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati, distinti per anno di provenienza;
 - la propria relazione tecnica;
 - gli schemi delle deliberazioni di approvazione dei conti presentati dal tesoriere e dagli altri agenti contabili, ai sensi degli artt. 226 e 233 del T.U, con la propria valutazione sulla loro regolarità.
2. Entro 20 giorni dal termine previsto per l'approvazione del rendiconto, il Sindaco con la collaborazione della Giunta, si determina in ordine alla proposta definitiva del rendiconto di gestione, della relazione prevista dall'art. 151 del T.U.E.L. con i contenuti indicati nell'art. 231 del T.U.E.L. nonché dei conti degli agenti contabili.
3. Detti documenti, a cura del servizio finanziario, entro lo stesso termine:
 - sono trasmessi all'organo di revisione economico-finanziario con invito a produrre, nei successivi 10 giorni, la relazione prescritta dall'art. 239, comma 1 lett. d), del T.U.E.L. con richiamo alla comminatoria della revoca prevista nell'art. 235 2° comma, dello stesso decreto.
 - sono presentati all'organo consiliare, depositati presso la segreteria e messi a disposizione dei membri del Consiglio.



IL TUEL

Articolo 239

Funzioni dell'organo di revisione.

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

[...] b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.

Un esempio di regolamento di contabilità con previsione legittima

Art. 14 APPROVAZIONE E DEPOSITO PROPOSTE PREVISIONALI (Art 174 Dlgs 267/2000)

Lo schema di Bilancio di previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti e approvati dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dal termine di approvazione del Bilancio. Nello stesso termine sono predisposte e approvate dalla Giunta Comunale le proposte di deliberazione di cui all'art. 172 lettere c) ed e) del T.U.E.L .

Gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di relazione previsionale e programmatica, predisposti ed approvati dall'organo esecutivo, sono trasmessi all'organo di revisione per il parere di cui all'art. 239 comma 1, lett b), del T.U.E.L e sono altresì richiesti i pareri previsti da disposizioni legislative e regolamentari dell'ente .

I pareri di cui al precedente capoverso sono rilasciati entro 10 giorni .



Ma anche... Regolamento «Ante 2000»!?

Art. 12

Proposta al Consiglio dei documenti previsionali

Entro il 5 ottobre il Sindaco, con la collaborazione della Giunta, si determina in ordine alla proposta definitiva del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica nonché sulle proposte di cui all'art. 8.

2. Detti documenti sono rimessi, a cura del servizio di ragioneria, al revisore per il prescritto parere.

Art. 13

Deposito delle proposte previsionali

Le proposte definitive del bilancio di previsione annuale, con gli allegati di cui all'art. 14 del D. 77, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, unitamente alla relazione del revisore nonché le proposte di cui al precedente art. 8 sono depositati entro il 20 ottobre nella Ragioneria comunale, a disposizione dei membri del Consiglio sino al giorno antecedente la discussione consiliare.



OGGI IL PARERE DEI REVISORI AL BILANCIO DI PREVISIONE: QUANDO?

Testo del decreto-legge **24 giugno 2016, n. 113** (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2016), **coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160** (*in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1*), recante:
«Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.». (16A06130) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2016)

ARTICOLO 9-bis.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 174, comma 1:

1) le parole: « ed alla relazione dell'organo di revisione » sono soppresse;

2) dopo le parole: « entro il 15 novembre di ogni anno » sono aggiunte le seguenti: « secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità »;

CHE VUOL DIRE??

TUEL

CAPO II - Competenze in materia di bilanci

Articolo 174

Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati.

- 1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ~~ed alla relazione dell'organo di revisione~~ entro il 15 novembre di ogni anno, **secondo quanto stabilito dai regolamenti di contabilità.***

Caso pratico: data 27/07/2016, parere revisori al DUP, parte conclusiva:

[...] Tutto quanto premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il seguente parere:

nulla osta all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2017/2019, specificando che il parere verrà riconsiderato in occasione dell'aggiornamento del DUP e di parere sul bilancio di previsione 2017/2019, verificando in quella sede l'attendibilità contabile, congruità e coerenza esterna del documento.

Nel contempo si invita l'Amministrazione Comunale a modificare l'attuale Regolamento di Contabilità per recepire le novità attualmente inserite nel D.L. Enti Locali 24 giugno 2016, n. 113 (e se confermate in sede di conversione in legge), dotando così l'Ente di una linea guida chiara e definita, nonchè coerente con il dettato normativo, che regolamenti la predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati e pareri.

TUEL – BILANCIO PREVISIONE

Articolo 151 - *Principi generali*

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.

[...]

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

TUEL – BILANCIO PREVISIONE

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

[...] si parla di rendiconto

8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci ei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 11876.

TUEL – BILANCIO PREVISIONE

Articolo 162- Principi del bilancio

[....]

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

[...]

TUEL – BILANCIO PREVISIONE

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. [...].

7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

E' redatto in termini di **competenza finanziaria**
«rafforzata»

CARATTERE AUTORIZZATORIO:

importo indicato costituisce limite agli impegni

Termine deliberazione ?

Schema parere Revisori al Bilancio 2017/2019 CNDCEC / ANCREL

*Premessa - “A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione **almeno triennale**, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011. **Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale.***

Ai fini della verifica della previsione con gli obiettivi di finanza pubblica richiesti dall'art. 9 della citata legge 243/2012, la legge di bilancio 2017 prevede che a decorrere dal 2017, gli enti debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

[...]

Per il riferimento all'anno precedente sono indicate le previsioni definitive 2016 e nel caso di formulazione dopo la deliberazione del rendiconto 2016, il riferimento deve essere sostituito “rendiconto 2016”.

Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata

Volendo comprendere in estrema sintesi il significato della modifica intervenuta si potrà notare come la riforma di tale principio è sostanzialmente finalizzata a un avvicinare la contabilità finanziaria tra competenza e cassa (cioè tra momento dell'impegno e momento del pagamento) oltre che a verificare i residui passivi e attivi che potranno essere mantenuti nelle scritture contabili solo se rappresenteranno, rispettivamente, debiti e crediti **effettivi**.

Il fondo pluriennale vincolato

Direttamente correlato al principio della competenza finanziaria potenziata è l'introduzione di un nuovo strumento contabile da iscrivere, con modalità differenti, sia nella parte entrata che nella parte spesa del bilancio: “Il fondo pluriennale vincolato” (FPV)

Per chiarirne il significato, può essere utile considerare l'esempio che segue.

Si ipotizzi una **spesa finanziata per pari importo da un'entrata vincolata** (ad esempio un'opera pubblica).

A) L'entrata viene accertata e riscossa nell'esercizio in corso (N).

B) La spesa, invece deve essere imputata al prossimo esercizio (N+1) perché solo allora l'obbligazione sarà esigibile.

Nel precedente ordinamento contabile l'entrata e la spesa sarebbero state imputate entrambe per competenza all'esercizio N.

Nell'anno N+1, invece, la gestione sarebbe avvenuta in conto residui.

“fino a ieri”

	Esercizio N	Esercizio N+1
Accertamento	100	-
Impegno	100	-
Saldo capitoli vincolati	0	-
Le registrazione nel precedente ordinamento contabile		

Poi si gestivano i residui

“oggi”:

L'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata ai due esercizi (N e N+1) determina nel primo esercizio un saldo positivo determinato dall'accertamento, mentre nell'anno successivo un saldo negativo di pari importo (-100) a causa della diversa imputazione della spesa rispetto all'entrata.

	Esercizio N	Esercizio N+1
Accertamento	100	-
Impegno		100
Saldo capitoli vincolati	+100	-100
Le registrazione nell'ordinamento contabile modificato dal D. Lgs. 118/2011		

In altre parole si determinerebbe un avanzo d'amministrazione nel primo esercizio che dovrebbe essere riapplicato a quello successivo per far fronte al disavanzo.

Proprio PER CORRELARE le entrate vincolate di competenza imputate a un esercizio con le relative spese impegnate nello stesso esercizio, ma imputate a un esercizio successivo, è stato introdotto il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.

Esso è, dunque, un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata, e nasce dall'esigenza di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L'esempio sopra riportato troverebbe una sua contabilizzazione come riportato nel seguente prospetto:

	Esercizio N	Esercizio N+1
a) Fondo pluriennale vincolato (entrata)	0	100
b) Accertamento	100	-
c) Impegno		100
d) Fondo pluriennale vincolato (spesa)	100	
Saldo capitoli vincolati a+b-c-d	0	0
Le registrazioni nell'ordinamento contabile modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 con il FPV		

ALTRO ESEMPIO FPV

COPYRIGHT Prof. Montrone

Esempio: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ESERCIZIO 20X0

ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Alienazione patrimoniale	900	Progettazione impianto	200
		Fondo pluriennale vincolato	700
Totale entrata	900	Totale spesa	900

ESERCIZIO 20X1

ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	700	Realizzazione impianto	300
		Fondo pluriennale vincolato	400
Totale entrata	700	Totale spesa	700

ESERCIZIO 20X2

ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	400	Realizzazione impianto	400
Totale entrata	400	Totale spesa	400

Con l'approvazione dei rendiconti
precedenti, le amministrazioni
hanno proceduto al
riaccertamento straordinario dei
residui.

Chi non lo ha fatto dovrebbe
essere andato incontro allo
scioglimento del Consiglio.

L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (*vedi successivo*), potrà comunque essere ripianato in **TRENTA** anni.

Esempio di relazione al bilancio 2015/2017

Ente sperimentatore

- disavanzo di amministrazione tecnico per fondo crediti dubbia esigibilità di €. 34.648.309,90.

La copertura del disavanzo tecnico di amministrazione sarà effettuata fino all'esercizio 2042 come consentito agli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e ripianato con le modalità previste dall'art. 3 del D. Lgs. 23.6.2011, n.118 come modificato dalla legge di stabilità 2015 e come da ultimo disciplinato nel decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 02.04.2015 che stabilisce, tra l'altro, che in caso di esercizio provvisorio, l'applicazione al bilancio del ripiano del maggiore disavanzo si realizza al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.

Pertanto, il disavanzo di amministrazione di € 34.648.309,90 sarà ripianato in 28 annualità con applicazione nei rispettivi bilanci di previsione dal 2015 al 2042 in quote costanti pari ad euro 1.237.439,64.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

Altrettanto innovativo per il conseguimento degli obiettivi che l'armonizzazione si propone è l'introduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

In particolare detto fondo da iscrivere nella parte spesa del bilancio, nell'intenzione del legislatore, **dovrebbe scongiurare** l'accertamento di entrate future attraverso la costituzione di un vero e proprio fondo rischi diretto a evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e/o difficile esazione.

- **Accertate l'intero importo del credito,**
- **Per le entrate di dubbia e difficile esazione è VIETATO il cd. accertamento per cassa.**
- **Obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.**

Anziché procedere a un accertamento per cassa, si dovrà dunque prevedere l'intera somma in entrata ma, contestualmente, vincolare una quota pari, nel caso in esame, a 40 nella parte spese.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

	Esercizio N
b) Entrata	100
c) Fcde spesa	40
Saldo	60

Spetta ai singoli uffici individuare le entrate che presentano le caratteristiche di dubbia e difficile esazione.

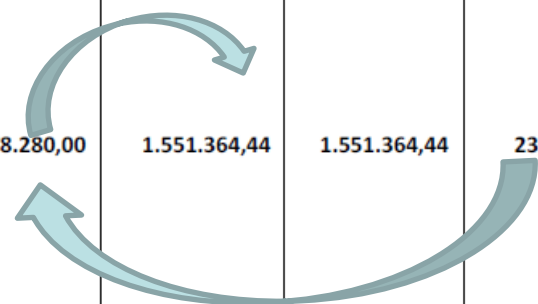
Il grado di esigibilità, a regime, è costituito dal rapporto fra la media degli incassi in c/competenza e quella degli accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

Per le entrate che in precedenza erano state accertate per cassa si è dovuto effettuare il calcolo su dati extracontabili.

*Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, al fondo crediti di dubbia esigibilità, è **richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio.***

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	6.678.280,00	1.551.364,44	1.551.364,44	23,23%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità <i>(solo per le Regioni)</i> di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali <i>(solo per le Regioni)</i> di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				



Stessi schemi per gli altri due esercizi..

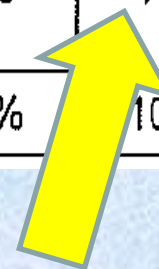
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma <i>(solo per gli Enti locali)</i>				
1000000	TOTALE TITOLO 1	6.678.280,00	1.551.364,44	1.551.364,44	
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				
2000000	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.344.148,86	1.126.477,81	1.126.477,81	10,89%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.311.000,00	2.010.053,50	2.010.053,50	31,85%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				

3000000	TOTALE TITOLO 3	16.655.148,86	3.136.531,31	3.136.531,31	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
	Contributi agli investimenti da UE				
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE				
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE				
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4000000	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	

5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	
	TOTALE GENERALE (***)	23.333.428,86	4.687.895,75	4.687.895,75	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(**)	-	4.687.895,75	4.687.895,75	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	0	0	0,00%

Al fine di consentire un avvio graduale dell'accantonamento al FCDE, è stato possibile stanziare nel bilancio di previsione:

FASE		ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO				
ENTI		2015	2016	2017	2018	2019
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	55%	70%	85%	100%
	Non sperimentatori	36%				
RENDICONTO	Tutti gli enti	100%	100%	100%	100%	100%



Esempio- nota integrativa al bilancio previsione 2015/2017 Ente Sperimentatore

Il Fondo crediti dubbia esigibilità è stato quantificato in € 5.042.746,23 sulla base del Principio contabile della competenza finanziaria (Punto 3.3 Allegato n. 2 al d.P.C.M. del 28.12.2011) applicato per gli Enti sperimentatori.

La parte del fondo riferita all'entrata da TARI per € 3.340.000,00, prevista nel piano finanziario, è allocata al 100%.

La parte residuale è stata applicata con la riduzione al 55% consentita dalla legge di stabilità 2015.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Nel bilancio di previsione deve essere stanziata una apposita posta contabile, denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato applicando allo stanziamento di previsione il complemento a 100 della percentuale calcolata come media del rapporto tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 anni (2013-2009).

Tale accantonamento rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Sono state considerate oggetto di svalutazione le entrate del Titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" Tipologia 01 "Tributi" al netto delle entrate accertate per cassa (come sancito dal principio contabile) e di quelle relative alla Tariffa di igiene ambientale perché per quest'ultima il fondo crediti dubbia esigibilità è stato previsto nel PEF per un importo di 3.340.000,00. La percentuale di accantonamento è risultata essere pari all' 1% dello stanziamento previsto.

Per quanto riguarda il Titolo III "Entrate extratributarie" sono state considerate distintamente la tipologia 01 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" (al netto dei capitoli non considerati di dubbia esigibilità) la cui percentuale di accantonamento è risultata essere del 9% e la tipologia 02 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" per il 31% dello stanziamento previsto.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (Titolo II entrata), e le entrate tributarie accertate per cassa del titolo IV (permessi a costruire, alienazioni patrimoniali).

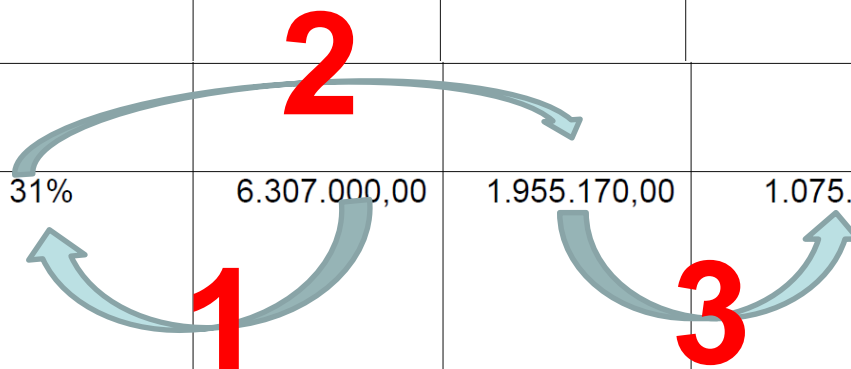
L'ammontare del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel 2015 è pari ad euro 5.042.746,23 ed è così composto:



Calcolo fondo crediti dubbia esigibilità anno 2015				
TIPOLOGIA	% CALCOLATA COME MEDIA ULTIMI 5 ANNI	PREVISIONE 2015	IMPORTO DUBBIA ESIGIBILITA'	% ACCANTONATA 55%
Titolo I Tipol. 01 "Tributi"	1%	23.174.192,29	231.741,92	127.458,06
Titolo III Tipologia 01 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"	9%	10.099.892,46	908.990,32	499.944,67
Titolo III Tipologia 02 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti"	31%	6.307.000,00	1.955.170,00	1.075.343,50
Quota prevista nel P.E.F. della TARI				3.340.000,00
TOTALE				5.042.746,23



**Per il
2017
70%**



L'Ente si avvale della possibilità prevista dal comma 509 della L. 190/2014 di accantonare il 55% dell'importo quantificato nel prospetto pari ad euro 1.702.746,23, a tale importo si aggiungono 3.340.000,00 euro relativi alla previsione del FCDE previsto nel PEF della TARI.

Nel corso dell'esercizio ed in particolare in fase di riequilibrio e di assestamento di bilancio gli accantonamenti vengono rivisti in considerazione degli accertamenti maturati e di eventuali variazioni degli stanziamenti di previsione.

Al fine di smaltire residui attivi che condizionano la determinazione del fondo sono state potenziate misure volte all'accelerazione dei processi di riscossione delle entrate i cui effetti si ritiene si paleseranno già nel corso dell'esercizio.

Altro esempio: nota integrativa

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Risorsa	DESCRIZIONE	FCDE	Motivazione
070	Tassa rifiuti	SI	Entrata connotata da un'altra percentuale di non riscosso
070	Proventi recupero evasione tributaria	SI	SI SI
310	Proventi sanzioni codice della strada	SI	SI SI

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto il **metodo A**: media semplice;

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo



BILANCIO 2016

DESCRIZIONE	% Entrate non riscosse nel quinqu.	Previsione 2016 di entrata	F.C.D.E	% Accanto nam. bilancio 2016	Importo minimo F.C.D.E.
TARI	4,83%	354.063,84	17.103,48	55%	9.406,91
Proventi accertamenti TARI	100,00%	5.000,00	5.000,00	55%	2.750,00
Proventi accertamenti ICI/IMU	5,10%	10.000,00	510,22	55%	280,62
Proventi sanzioni C.D.S.	19,96%	3.700,00	738,54	55%	406,20
					12.843,73

EFFETTI AVUTI NEGLI ENTI SPERIMENTATORI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI?

Negli Enti con situazioni di cassa deficitarie da anni, nei quali si sono quindi riscontrati considerevoli importi negativi in merito a disavanzi tecnici e FCDE, ci vorrà un arco di tempo **medio/lungo** – ed una costanza di comportamenti prudenti – affinché si possano notare riscontri positivi sui risultati di cassa.

L'implementazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata (e accantonamento **fondo crediti di dubbia esigibilità**), con la costituzione e iscrizione del fondo pluriennale vincolato ha determinato, insieme con l'esigenza da tempo e da più parti avvertita, **una revisione dei modelli e degli schemi di bilancio.**

Con riferimento al NUOVO bilancio di previsione, si presenta una struttura del tutto differente da quello precedente.

Tra gli aspetti da sottolineare vi è:

- il ritorno alle previsioni di cassa **con riferimento alla prima annualità**
- la previsione di uno stanziamento quale fondo di riserva di cassa;
- la riclassificazione della spesa per missioni e programmi;
- l'introduzione delle nuove voci previste dal legislatore quali quelle del fondo pluriennale vincolato in entrata e in spesa, del fondo crediti di dubbia esigibilità, dell'avanzo presunto applicato.
- etc...

Gli altri strumenti di programmazione: il Dup

Il piano generale di sviluppo, la relazione previsionale e programmatica e tutti i documenti di programmazione settoriale (ci si riferisce al programma triennale dei lavori pubblici, al programma per la valorizzazione del patrimonio ecc.) **troveranno** una loro collocazione all'interno di un nuovo documento detto DUP (Documento Unico di Programmazione).

Non è allegato al Bilancio, ma lo precede.

DUP: obbligo Parere Revisori dei Conti.

Scadenze a regime:

- **31 luglio:** presentazione del Dup 2017-2019
- **15 novembre:** presentazione dello schema di bilancio 2017-2019 e della eventuale nota di aggiornamento del DUP
- **31 dicembre:** approvazione del bilancio 2017-2019; **PROROGATO**

[...] mancando lo schema di bilancio di previsione 2017/2019, e come precisato dalla Commissione Revisione Enti Pubblici del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, **non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità contabile delle previsioni contenute nel D.U.P.; tale parere potrà essere quindi fornito sulla nota di aggiornamento del D.U.P. da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione.** Nelle circostanze in cui l'ente deliberi il DUP ma rinvii l'approvazione del bilancio al 31 marzo 2017, l'organo di revisione esprimerà il proprio parere rinviando il giudizio di coerenza ed attendibilità contabile alla nota di aggiornamento del DUP stesso.

Rinvio bilancio al 31/03/2017: conseguenze sul DUP

In assenza di una proroga ufficiale del termine di presentazione della nota di aggiornamento al Dup, quale è il comportamento da tenere? Sul punto è doveroso ricordare come il termine del 15 di novembre assume **carattere ordinatorio e non perentorio**; il mancato rispetto non determina alcuna sanzione a carico degli enti, né di tipo amministrativo né di tipo finanziario.

Avrebbe poco senso, del resto, presentare una nota di aggiornamento a metà novembre se lo schema bilancio non è ancora pronto, tenuto conto che nella sezione operativa del Dup occorre prevedere l'analitica programmazione delle entrate e delle spese, coerenti ed armonizzate con la struttura del bilancio.

Rinvio bilancio al 31/03/2017: altre conseguenze

Analogamente la proroga al 31 marzo del termine di approvazione del bilancio comporta la proroga automatica del termine di presentazione del bilancio (15/11), per cui - anche in assenza di una espressa previsione normativa - si può considerare che il nuovo termine sia fissato al 15 febbraio. **Anche in questo caso, comunque, è bene ricordare che il termine è ordinatorio e non perentorio:** il mancato rispetto non ha conseguenze sull'ente né appare idoneo ad inficiare la procedura di approvazione del bilancio.

Risulta invece fondamentale per l'ente rispettare i termini di deposito del bilancio ai consiglieri, secondo le tempistiche previste dal regolamento di contabilità.

A tale proposito ricordiamo di nuovo che il DL. 113/2016, attraverso una modifica all'articolo 174, comma 1, del Tuel, **ha superato l'obbligo di acquisire il parere dell'organo di revisione e di depositarlo insieme al bilancio, come la giurisprudenza aveva affermato.** **Ora la decisione è demandata al regolamento di contabilità,** il quale dovrà stabilire, tra le altre cose, quando il parere dei revisori dovrà essere messo a disposizione dei consiglieri.

Gli enti quindi dovranno verificare le disposizioni regolamentari e, se necessario, integrarle così da disporre di un quadro normativo certo e definito intorno al quale programmare le attività che condurranno all'approvazione del bilancio.

IL BILANCIO PREVISIONE ENTRATE SCHEMA

Nel nuovo Bilancio armonizzato l'aggregazione delle ENTRATE viene effettuata in base a **Titoli, Tipologie e Categorie**:

Le “**entrate non ricorrenti**” sono appositamente contraddistinte anche per la quota di particolari proventi ritenuti non ripetitivi.

Novità: Nell'ambito di ciascuna CATEGORIA è data separata evidenza delle Entrate Non Ricorrenti.

L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni pubbliche è costituita dalle Tipologie.

IL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE SCHEMA

IL BILANCIO ARMONIZZATO - LA STRUTTURA DELLE SPESE

Le spese sono articolate per:

- Missioni
- Programmi

L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni pubbliche è costituita dai programmi.

T I T O L I del BILANCIO ARMONIZZATO

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	Titolo 1 Spese corrente
Titolo 2 Trasferimenti correnti	
Titolo 3 Entrate extratributarie	
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Titolo 2 Spese in conto capitale
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
Titolo 6 Accensione di prestiti	Titolo 4 Rimborso
Titolo 7 Anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere - Cassiere
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e Partite di giro	Titolo 7 Spere per conto di terzi e Partite di Giro

La Tabelle di seguito riportate ed allegate alla presente evidenziano il confronto tra i diversi schemi di classificazione delle Entrate:

D.Lgs. n. 267/2000 TITOLI	D.Lgs. n. 118/2011 TITOLI
1. ENTRATE TRIBUTARIE	1. ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA
2. ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2. TRASFERIMENTI CORRENTI
3. ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	3. ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
4. ENTRATE DA ALIENAZIONE E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE	4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE
5. ENTRATE DA ACCENZIONE DI PRESTITI	5. ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
6. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6. ACCENSIONE DI PRESTITI
	7. ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
	9. ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

D.Lgs. n. 267/2000	D.Lgs. n. 118/2011
1. SPESE CORRENTI	1. SPESE CORRENTI
2. SPESE IN C/CAPITALE	2. SPESE IN C/CAPITALE
	3. SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
3. SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4. RIMBORSO DI PRESTITI
	5. CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE
4. SPESE PER SERVIZI DA PARTE DI TERZI	7. SERVIZI C/TERZI E PARTITE DI GIRO

UN PRIMO ESEMPIO

BILANCIO DI PREVISIONE e previsioni di cassa per il primo anno

**Art. 162 TUEL comma 6 – Il Bilancio di
previsione è deliberato [...] garantendo
un fondo di cassa finale non negativo
[...]**

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	446.813,11								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		25.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		290.913,62	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.200.941,72	911.473,38	909.691,00	911.883,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.657.912,34	1.408.131,79	1.338.265,00	1.330.506,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	343.697,64	314.664,87	290.113,00	289.063,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	432.362,28	225.268,34	209.415,00	204.115,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.377.869,36	1.196.785,51	39.000,00	37.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.679.072,84	1.489.317,96	39.000,00	37.000,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.354.871,00	2.904.105,72	1.448.219,00	1.442.061,00	Totale spese finali.....	3.336.985,18	2.897.449,75	1.377.265,00	1.367.506,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	10.877,88	872,03	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	67.528,00	67.528,00	70.954,00	74.555,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	778.041,27	767.000,00	767.000,00	767.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	770.585,92	767.000,00	767.000,00	767.000,00
Totale titoli.....	988.919,15	967.872,03	967.000,00	967.000,00	Totale titoli.....	1.038.113,92	1.034.528,00	1.037.954,00	1.041.555,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.343.790,15	3.931.977,75	2.415.219,00	2.409.061,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.375.099,10	3.931.977,75	2.415.219,00	2.409.061,00
Fondo di cassa finale presunto	415.504,16								

→ (€ 446.813,11+ € 4.343.790,15 – 4.375.099,10)

ENTRATE	CASSA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2015	SPESE	CASSA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2015
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00		Disavanzo di amministrazione		0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione		250.000,00			
Fondo pluriennale vincolato		1.362.247,45			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.595.000,00	12.195.547,20	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	16.903.454,08	18.194.658,10 187.512,79
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	498.583,54	496.119,53			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.947.756,61	6.761.794,12			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.789.493,87	1.272.262,60	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.126.591,94	9.061.920,80 4.350.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.500.000,00	6.700.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	6.700.000,00	6.700.000,00
Totale entrate finali	22.330.834,02	27.425.723,45	Totale spese finali	26.730.046,02	33.956.578,90
Titolo 6 - Accensione di prestiti	6.965.495,97	6.129.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.210.392,00	1.210.392,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	4.539.510,94	4.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.544.154,90	2.234.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.581.017,33	2.234.000,00
Totale titoli	34.840.484,89	39.788.723,45	Totale titoli	34.060.966,29	41.400.970,90
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	34.840.484,89	41.400.970,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	34.060.966,29	41.400.970,90
Fondo di cassa finale presunto	779.518,60				

**Si prevede quindi di rientrare dall'anticipazione di circa
€ 539.000 e di chiudere in positivo di € 779.000 circa**

Esempio di parere

SCHEMA PARERE CNDCEC-

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del Tuel (obbligo previsioni di cassa per il primo periodo del bilancio).

PERSONALIZZAZIONI – ESEMPIO PARERE:

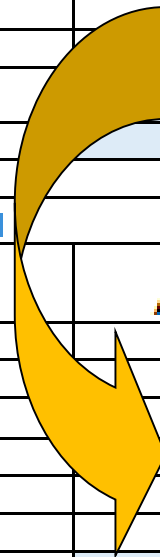
L'Organo di revisione, in merito alle “Anticipazione di tesoreria” e “Chiusura anticipazioni”, nonché alle previsioni in generale relative agli incassi (si veda a titolo esemplificativo titolo II° e III°), invita l'Ente a monitorare l'andamento di tali previsioni, ponendo in essere le azioni più idonee per migliorare la situazione attualmente riscontrata, poiché il trend storico degli ultimi anni fa rilevare al 31/12 un'anticipazione di tesoreria non estinta, sintomo di evidente criticità sul fronte riscossioni.

A tal proposito, si consiglia quale azione utile da adottare in caso di entrate straordinarie in corso d'anno ovvero di maggiori entrate in merito a voci già previste del presente bilancio, la destinazione di tali fonti alla implementazione del fondo crediti dubbia esigibilità.

Ancora esempio, in linea con il precedente

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2016
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	161.466.811,30
2	Trasferimenti correnti	21.199.805,63
3	Entrate extratributarie	41.796.189,15
4	Entrate in conto capitale	35.779.254,76
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-
6	Accensione prestiti	4.699.444,16
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	130.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	82.063.199,50
TOTALE TITOLI		477.004.704,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		477.004.704,50

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2016
1	Spese correnti	206.313.067,07
2	Spese in conto capitale	29.054.537,39
3	Spese per incremento attività finanziarie	-
4	Rimborso di prestiti	8.164.017,75
5	Chiusura anticipazioni di Istituto tesoriere/cassiere	149.000.000,00
6	Spese per conto terzi e partite di giro	84.473.082,29
TOTALE TITOLI		477.004.704,50
SALDO DI CASSA		-



IL BILANCIO DI PREVISIONE LA COMPETENZA

Contabilità finanziaria:

Equilibri del bilancio previsione

- **PAREGGIO FINANZIARIO:**
Entrate di competenza = spese di competenza
- **EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE;**
- **EQUILIBRIO FONTI/IMPIEGHI CONTO CAPITALE;**
- **EQUIVALENZA DEI SERVIZI PER C/TERZI.**
- **Varie altre verifiche..**

Esempio BILANCIO

Triennale con colonna “cassa”

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	446.813,11								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		25.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		290.913,62	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.200.941,72	911.473,38	909.691,00	911.883,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.657.912,34	1.408.131,79	1.338.265,00	1.330.506,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	343.697,64	314.664,87	290.113,00	289.063,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	432.362,28	225.268,34	209.415,00	204.115,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.377.869,36	1.196.785,51	39.000,00	37.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.679.072,84	1.489.317,96	39.000,00	37.000,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.354.871,00	2.964.105,72	1.448.219,00	1.442.061,00	Totale spese finali.....	3.336.985,18	2.897.449,75	1.377.265,00	1.367.506,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	10.877,88	872,03	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	67.528,00	67.528,00	70.954,00	74.555,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	778.041,27	767.000,00	767.000,00	767.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	770.585,92	767.000,00	767.000,00	767.000,00
Totale titoli.....	988.919,15	967.872,03	967.000,00	967.000,00	Totale titoli.....	1.038.113,92	1.034.528,00	1.037.954,00	1.041.555,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.343.790,15	3.931.977,75	2.415.219,00	2.409.061,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.375.099,10	3.931.977,75	2.415.219,00	2.409.061,00
Fondo di cassa finale presunto	415.504,16								

Annuale solo competenza

Tit	Descrizione	Comp.	Tit	Descrizione	Comp.
NO			NO		
==	FPV di entrata	290.913,62	I	Spese correnti	1.408.131,79
I	Entrate tributarie	911.473,38			
II	Trasferimenti correnti	314.664,87	II	Spese in conto capitale	1.489.317,96
III	Entrate extratributarie	225.268,34	III	Spese per incremento di attività finanziarie	
IV	Entrate in conto capitale	1.196.785,51			
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
ENTRATE FINALI		2.964.105,72	SPESE FINALI		2.897.449,75
VI	Accensione di prestiti	872,03	IV	Rimborso di prestiti	67.528,00
VII	Anticipazioni di tesoreria	200.000,00	V	Chiusura anticipazioni di tesoreria	200.000,00
IX	Entrate da servizi per conto di terzi	767.000,00	VII	Spese per servizi per conto di terzi	767.000,00
TOTALE		967.872,03	TOTALE		1.034.528,00
Avanzo di amministrazione		25.000,00	Disavanzo di amministrazione		
TOTALE ENTRATE		3.931.977,75	TOTALE SPESE		3.931.977,75



€ 24.253,20 parte corrente , € 266.660,42 parte capitale

costruzione equilibri

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	24.253,20	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.451.406,59	1.409.219,00	1.405.061,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.408.131,79	1.338.265,00	1.330.506,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>				
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		12.843,73	16.000,00	20.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	67.528,00	70.954,00	74.555,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-	-	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		-	0,00	-

Quindi:

+ FPV parte corrente	€ 24.253,20
+ Somma primi tre Titoli Entrata	€ 1.451.406,59
- Spese Correnti (titolo I° spesa)	€ 1.408.131,79
<i>di cui FCDE</i>	<i>€ 12.843,73</i>
- Quota capitale amm.to Mutui (titolo IV° spesa; ex titolo III°)	€ 67.528
= EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	€ 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	25.000,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	266.660,42		
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.197.657,54	39.000,00	37.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.489.317,96	39.000,00	37.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>				
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Quindi:

- + FPV parte capitale € 266.660,42
- + Applicaz. Avanzo parte c/capitale € 25.000,00
- + Entrata titoli IV°, V° , VI° € 1.197.657,54
- Spese c.Capitale (titolo II° spesa) € 1.489.317,96

= EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE € 0,00

PARERE

[.....]

Il sottoscritto Revisore prende favorevolmente atto che non sono state utilizzate determinate entrate in conto capitale per copertura equilibrio corrente (seppur consentito per legge, come ad esempio permessi a costruire), invitando a mantenere tale virtuoso comportamento anche in sede di equilibri di bilancio e soprattutto a consuntivo.

ANALISI SPESE INVESTIMENTO

Finanziamento della spesa del titolo II°

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

<u>Mezzi propri</u>		
- contributo permesso di costruire	33.500,00	
- contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente	-	
- alienazione di beni	9.000,00	
- utilizzo avanzo amministrazione per spesa conto capitale	25.000,00	
Totale mezzi propri		67.500,00
<u>Mezzi di terzi</u>		
■ - mutui/finanziamenti	872,03	
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi da amministrazioni pubbliche e privati	1.154.285,51	
- contributi da imprese		
- contributi da famiglie		
Totale mezzi di terzi		1.155.157,54
FPV per spese c. capitale		266.660,42
	TOTALE RISORSE	1.489.317,96
	TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA	1.489.317,96

ANALISI PARTE CORRENTE

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le principali entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
ICI/IMU	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TARI		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
Totale	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00

Stante quanto riportato nella tabella, si rinnova l'invito ad un costante monitoraggio degli incassi relativi alla voce di cui all'oggetto, tenendo conto della riscontrata bassa percentuale di accertamenti a seguito dei dati previsionali.

CORTE CONTI

In merito, già nel consuntivo 2014 la Corte dei Conti, in chiusura Istruttoria (comunque senza rilievi), ebbe ad evidenziare che

la Corte dei conti

Sezione Regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

non darsi luogo ad alcuna segnalazione di criticità per il rendiconto del Comune 
esercizio 2014, ex art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 e dell'art.
148 bis del TUEL.

 Invita, tuttavia l'Ente, a valutare iniziative per il recupero dell'evasione tributaria.

ALTRE ANALISI

Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE

Anno	importo	% x spesa corr.
2013	0,00	0,00%
2014	0,00	0,00%
2015	0,00	0,00%
2016	0,00	0,00%

La spesa di personale prevista per l'anno 2016 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006, come risulta dai seguenti prospetti:

Spese per il personale		
	spesa media rendiconti 2011/2013	Previsione 2016
spesa intervento 01	455.488,49	447.751,00
spese incluse nell'int.03	38.607,49	700,00
irap	30.496,04	32.198,00
altre spese incluse	0,00	36.954,00
Totale spese di personale	524.592,02	517.603,00
spese escluse	76.677,20	85.525,04
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	447.914,82	432.077,96
Spese correnti	1.268.163,68	1.408.131,79
Incidenza % su spese correnti	35,32%	30,68%

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	impegni 2015	sforamento
Studi e consulenze (1)		84,00%	0,00	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	2.964,38	80,00%	592,88	350,00	0,00
Sponsorizzazioni	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Missioni	311,75	50,00%	155,88	150,00	0,00
Formazione	1.840,00	50,00%	920,00	700,00	0,00
TOTALE	5.116,13				

Sempre in merito si segnala che la Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Nel 2016, per tutti gli enti locali, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55%, nel 2017 è pari almeno al 70%, nel 2018 è pari almeno all'85% di quello risultante dall'applicazione del metodo prescelto, e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

Il Comune di Ficulle, come riportato in Nota Integrativa, ha considerato le seguenti entrate per il calcolo del Fondo:

Risorsa	DESCRIZIONE	FCDE	Motivazione
070	Tassa rifiuti	SI	Entrata connotata da un'altra percentuale di non riscosso
070	Proventi recupero evasione tributaria	SI	
310	Proventi sanzioni codice della strada	SI	

E' stato adottato, come metodo di calcolo, il cosiddetto "metodo A": Media Semplice .

Nelle schede come riportate in Nota Integrativa si evince quanto segue:

BILANCIO 2016

DESCRIZIONE	% Entrate non riscosse nel quinqu.	Previsione 2016 di entrata	F.C.D.E	% Accanto nam. bilancio 2016	Importo minimo F.C.D.E.
TARI	4,83%	354.063,84	17.103,48	55%	9.406,91
Proventi accertamenti TARI	100,00%	5.000,00	5.000,00	55%	2.750,00
Proventi accertamenti ICI/IMU	5,10%	10.000,00	510,22	55%	280,62
Proventi sanzioni C.D.S.	19,96%	3.700,00	738,54	55%	406,20
					12.843,73

Voce prevista nel titolo 1° spesa, poi non si impegna a consuntivo

Si invita in ogni caso, anche e soprattutto tenuto conto dell'andamento delle riscossioni in merito ad alcune particolari voci di entrata (si veda recupero evasione tributaria), a valutare un'appostazione di bilancio a FCDE in misura maggiore dei limiti normativamente previsti.

Stralci Nota Integrativa di interesse per analisi revisione

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			
Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2014)	353.104,64		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (2015)	288.200,00		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	372.813,00	372.391,00	372.000,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Non sono previste modifiche delle aliquote rispetto all'anno 2015		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2014)	330.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (2015)	359.900,00		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	354.063,84	355.000,00	355.000,00
Effetti connessi alla modifica delle modalità di gestione del servizio raccolta e trasporto rifiuti	Il PEF di riferimento per l'elaborazione del Piano finanziario dell'ente è quello elaborato ed approvato dall'ATI 4 di Terni. Agli importi risultanti da tale Piano sono stati aggiunti i costi annui che l'ente sosterrà per le componenti non contemplate nel piano d'ambito		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	L'ente ha provveduto in via prudentiale alla corretta formazione del FCDE		

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,71% per il 2016, 0,75% per il 2017 e 0,75% per il 2018. Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

IL FONDO DI RISERVA

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% **del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio**. (art. 166, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di tesoreria oppure ad avere utilizzato, in termini di cassa, e non ricostituito, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, il limite minimo del fondo **di riserva è elevato dallo 0,30% allo 0,45%**. (art. 166, comma 2-ter), **quindi aumentato del 50%**.

La metà della quota minima dello 0,30% o dello 0,45% è riservata alla copertura di eventuali spese la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'ente. (art. 166, comma 2-bis).

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva **di cassa** non inferiore allo 0,2% delle spese finali. (art. 166, comma 2-quater, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti	
1 Programma	01	Fondo di riserva	
	Titolo 1	Spese correnti	
		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* 1.707,20
			di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
			previsione di cassa 8.600,00
Totale programma	01	Fondo di riserva	
		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* 1.707,20
			di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
			previsione di cassa 8.600,00

Art. 166 tuel [...]

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. [...].

Durante l'anno quindi si possono effettuare prelevamenti dal Fondo di Riserva (non necessario il parere del Revisore, in quanto trattasi di prelievo, e non di variazione bilancio).

Può essere poi ricostituito, sempre in corso d'anno, attraverso variazioni di bilancio.

A consuntivo è una voce che non si impegna, e confluisce pertanto nel risultato di amministrazione.

ALTRO ESEMPIO DI **BILANCIO**

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.279.020,36	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		1.237.439,64	1.237.439,64	1.237.439,64
Fondo pluriennale vincolato		834.607,78	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	161.466.811,30	132.586.598,79	132.664.226,78	132.514.226,78	Titolo 1 - Spese correnti	206.313.067,07	169.664.360,96	156.177.681,55	153.105.349,59
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.199.805,63	15.124.820,07	7.697.738,88	6.545.892,69	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.796.189,15	24.890.193,32	23.968.057,28	24.088.241,12					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.779.254,76	37.184.476,11	5.891.733,74	8.844.980,24	Titolo 2 - Spese in conto capitale	29.054.537,39	33.072.330,68	5.671.733,74	11.174.980,24
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	260.242.060,84	209.786.088,29	170.221.756,68	171.993.340,83	Totale spese finali	235.367.604,46	202.736.691,64	161.849.415,29	164.280.329,83
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.699.444,16	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	8.164.017,75	8.925.585,15	7.134.901,75	6.475.571,36
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	130.000.000,00	130.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	149.000.000,00	130.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	82.063.199,50	75.891.788,18	75.891.788,18	75.891.788,18	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	84.473.082,29	75.891.788,18	75.891.788,18	75.891.788,18
Totale Titoli	477.004.704,50	415.677.876,47	306.113.544,86	307.885.129,01	Totale Titoli	477.004.704,50	417.554.064,97	304.876.105,22	306.647.689,37
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	477.004.704,50	418.791.504,61	306.113.544,86	307.885.129,01	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	477.004.704,50	418.791.504,61	306.113.544,86	307.885.129,01
Fondo di cassa finale presunto	0,00								



ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.279.020,36	Disavanzo di amministrazione		1.237.439,64
Fondo pluriennale vincolato		834.607,78			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	161.466.811,30	132.586.598,79	Titolo 1 - Spese correnti	206.313.067,07	169.664.360,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.199.805,63	15.124.820,07	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.796.189,15	24.890.193,32			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.779.254,76	37.184.476,11	Titolo 2 - Spese in conto capitale	29.054.537,39	33.072.330,68
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	260.242.060,84	209.786.088,29	Totale spese finali	235.367.604,46	202.736.691,64
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.699.444,16	0,00	Titolo 4 - Rimborsio di prestiti	8.164.017,75	8.925.585,15
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	130.000.000,00	130.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	149.000.000,00	130.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	82.063.199,50	75.891.788,18	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	84.473.082,29	75.891.788,18
Totale Titoli	477.004.704,50	415.677.876,47	Totale Titoli	477.004.704,50	417.554.064,97
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	477.004.704,50	418.791.504,61	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	477.004.704,50	418.791.504,61
Fondo di cassa finale presunto	0,00				

Costruzione equilibri

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		640.550,57
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		1.237.439,64
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		172.601.612,18
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		169.664.360,96
<i>di cui:</i>			
- fondo pluriennale vincolato			0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			5.918.342,66
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		8.925.585,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-6.585.223,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		1.980.648,36
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		4.656.574,64
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			1.137.135,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		52.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
O=G+H+I-L+M			0,00

Quindi:

+ FPV parte corrente	€ 640.550,57
- Recupero disavanzo amministraz.	
<i>(quota 1/28 ogni anno, dal 2015)</i>	€ 1.237.439,64
+ Somma primi tre Titoli Entrata	€ 172.601.612,18
- Spese Correnti (titolo I° spesa)	€ 169.664.360,96
<i>di cui FCDE € 5.918.342,66</i>	
- Quota capitale amm.to Mutui	
(titolo IV° spesa; ex titolo III°)	€ 8.925.585,15
<u>= EQUILIBRIO PARZIALE DI</u>	
<u>PARTE CORRENTE</u>	<u>- € 6.585.223,00</u>

Riporto - € 6.585.223,00

+ utilizzo avanzo amm.zne

parte corrente € 1.980.648,36

+ Entrate parte capitale € 4.656.574,64

Destinate a spesa corrente per specifiche disposizioni legge

Di cui per estinzione anticipata prestiti € 1.137.135

- Entrate parte corrente

destinate a spesa capitale per specifiche disposizioni legge € 52.000

= EQUILIBRIO FINALE DI

PARTE CORRENTE - € 0,00

IL REVISORE

L'importo di euro 4.656.575,64 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente 2016 sono costituite da:

€ 2.282.000: **quota parte contributi per permesso di costruire**;

€ 1.137.135,00 estinzione anticipata prestiti

La differenza di € 1.237.439,64 (pari alla quota annuale di disavanzo tecnico da ripianare in 28 anni) è coperta con quota parte della previsione per entrate da Alienazioni Patrimoniali, come consentito dall'articolo 02 comma 4 del D.M. Interno 02 aprile 2015, che testualmente recita *“4. Il maggiore disavanzo può essere annualmente ripianato anche con i proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili”*.

A tal fine, anche considerando quanto previsto dai successivi commi 5 e 6 del D.M. 02/04/2015, l'Ente dovrà attentamente monitorare in corso di anno (ed in prima istanza in sede di equilibri di bilancio il previsti per il 31/07/2016) il perfezionamento delle alienazioni, almeno per la quota di € 1.237.439,64; in assenza di un concreto riscontro sulla possibilità di addivenire entro l'anno al perfezionamento delle citate alienazioni, si dovrà provvedere ad apportare tempestive variazioni di bilancio, entro i termini consentiti dal TUEL, finalizzate al mantenimento degli equilibri.

L'importo di euro 52.000 di entrate di parte corrente destinate a spese di investimento risulta rappresentato da avanzo economico.

Per il 2017 l'entrata da permessi a costruire (€ 2.500.000) è stata portata interamente per ripiano bilancio corrente.

Si segnala che per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni possono essere utilizzati **interamente** per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche (art. 1, comma 737, Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Previsione, ad oggi, non confermata invece per l'anno 2018. Si raccomanda quindi di destinare tali proventi alle finalità indicate legislativamente.

Sempre in merito ai permessi a costruire, l'Organo di revisione invita l'Ente a valutare, in corso di anno, se sussistono le condizioni per mantenere tali entrate nella loro originaria e naturale destinazione di parte capitale. Ciò in quanto, seppur il comportamento adottato in sede di bilancio di previsione è perfettamente legittimo (ed altresì consentito costantemente negli ultimi anni dalla normativa, anche se in misura derogatoria), si può correre il rischio di consolidare spese correnti attraverso entrate che solo straordinariamente possono essere destinate ad equilibrio corrente.

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	298.372,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	194.057,21
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	37.184.476,11
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	4.656.574,64
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	52.000,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	33.072.330,68
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE $Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E$		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)	-
EQUILIBRIO FINALE $W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$		0,00

Quindi:

+ FPV parte capitale	€ 194.057,21
+ Applicaz. Avanzo parte c/capitale	€ 298.372,00
+ Entrata titoli IV°, V° , VI°	€ 37.184.476,11
- Spese c.Capitale (titolo II° spesa)	€ 33.072.330,68

+ Entrate parte corrente destinate a spesa

capitale per specifiche disposizioni legge

€ 52.000

- Entrate parte capitale destinate a spesa

corrente per specifiche disposizioni legge

€ 4.656.574,64

= EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE € 0,00

Risorse (legittimamente) sottratte agli investimenti in opere pubbliche

ANALISI SPESE INVESTIMENTO

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri		
- contributo permesso di costruire	2.500.000,00	
- contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente	- 2.282.000,00	
- alienazione di beni	13.325.150,00	
- utilizzo alienazioni patrimoniali per copertura disavanzo quota 1/28	- 1.237.439,64	
- altre	114.000,00	
- entrate destinate ad equilibrio corrente (estinzione anticipata prestiti)	- 1.137.135,00	
- utilizzo avanzo amministrazione per spesa conto capitale	298.372,00	
- avanzo economico	52.000,00	
Totale mezzi propri		11.632.947,36
Mezzi di terzi		
- mutui		
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi da amministrazioni pubbliche e privati	21.245.326,11	
- contributi da imprese		
- contributi da famiglie		
Totale mezzi di terzi		21.245.326,11
FPV per spese c. capitale		194.057,21
	TOTALE RISORSE	33.072.330,68
	TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA	33.072.330,68

ANALISI PARTE CORRENTE

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

L'Organo di revisione, in merito a tali definizioni, invita l'Ente a monitorare con attenzione in corso di anno, anche in considerazione di quanto espresso precedentemente in merito ai permessi a costruire destinati ad equilibrio corrente, le entrate derivanti da:

- Permessi a costruire;
- Sanzioni codice strada (la cui previsione 2016 risulta incrementata rispetto agli accertamenti 2015 e 2014)
- Recupero evasione tributaria (di cui si dettaglieranno gli importi in seguito), anche in considerazione del fatto che per tali tipologia di entrata, come per le sanzioni codice strada, lo sfasamento temporale fra previsioni e la fase della riscossione è spesso molto ampio e critico.

La raccomandazione è finalizzata a porre l'Ente in condizione di agire tempestivamente, se del caso, con manovre di variazione di bilancio, per evitare di impegnare spese che potrebbero non trovare idonea copertura.

Il tutto pur tenendo conto della presenza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, il quale però, come per legge, viene appostato solo per una determinata percentuale rispetto ai crediti considerati di dubbia esigibilità (come illustrato di seguito nella presente relazione).



TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2016, la somma di euro 40.217.946,78, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge 147/2013.

La Tari è stata approvata nella misura che consente l'integrale copertura del piano economico finanziario del servizio. La potestà riconosciuta al Comune in materia di TARI consiste nella determinazione delle tariffe, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, sulla base del Piano economico-finanziario del servizio predisposto dal gestore ed approvato dal Consiglio comunale.

Si evidenzia una riduzione di circa il 10% della tariffa per le utenze domestiche e 4% della tariffa per le utenze extradomestiche.

La componente Tari si ricorda che ha un effetto neutro sul bilancio di previsione, in quanto la spesa complessiva per il servizio è integralmente coperta dalle tariffe.

Sussiste però un rilevante problema riguardante la morosità pregressa, che fa considerare solo teorica la neutralità sul bilancio. Gli importi dell'evasione hanno infatti raggiunto somme ragguardevoli. In merito l'Organo di revisione prende favorevolmente atto dell'iscrizione di un fondo crediti dubbia esigibilità dell'importo di € 3.340.000 (come determinato nel Piano Economico Finanziario 2016 relativo alla Tariffa rifiuti), invitando nel contempo a porre in essere ogni misura utile e tempestiva che comporti azioni incisive per il maggior recupero possibile dell'evasione riscontrata.



Le principali entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
ICI	€ 914.587,30	€ 600.000,00	€ 100.000,00	€ -
IMU	€ 3.418.699,64	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
TOSAP		€ 100.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00
TASI	€ 34.968,00	€ 100.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00
Totale	€ 4.368.254,94	€ 3.800.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.070.000,00

Si tenga conto che, come dichiarato dai competenti Uffici:

- in merito all'Addizionale Comunale Irpef vi è competenza dell'Agenzia Entrate;
- in merito alla Tosap non è indicato l'accertamento 2015, in assenza della previsione di uno specifico capitolo, in quanto è un tributo reinternalizzato dal 2015; pertanto il nuovo capitolo "recupero evasione" è stato istituito dal 2016;
- in merito all'imposta sulla pubblicità risulta un dato di € 1.000.000 desumibile dalla rendicontazione Dogre (concessionaria del servizio), che è incluso nella previsione complessiva di entrata di € 3.250.000;
- in merito alla TARI, nel 2015 non era previsto uno specifico capitolo; nel 2016 risultano € 1.791.612,19 all'interno del PEF, mentre in bilancio di previsione non è previsto uno specifico capitolo. In merito l'Organo di revisione richiederà agli Uffici di fornire, in corso di anno, dati più analitici circa la quantificazione dell'evasione TARI, in quanto attualmente non desumibili con immediatezza e precisione.



Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni per violazione al codice della strada previste in € 6.000.000, rispetto all'accertato 2015 di € 5.481.557,00.

Pur tenendo conto che tale previsione, che da sempre fa riscontrare delle rilevanti difficoltà di incasso degli accertamenti, fa parte della base di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio (come di seguito si illustrerà), l'Organo di revisione invita l'Ente a monitorarla attentamente, in quanto l'importo previsto risulta in aumento di circa il 10% rispetto all'accertato 2015 (che già è inferiore di circa il 10% dell'accertato 2014), valutando l'opportunità – se del caso - di ridurre tempestivamente la previsione in corso di anno e/o di implementare, anche oltre i limiti normativamente previsti, il fondo crediti dubbia esigibilità.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità sui predetti proventi è calcolato in misura pari al 31,85% dello stanziamento previsto, ed appostato in bilancio per il 55%, come consentito normativamente.

Con atto G.C. n. 70 in data 22/03/2016 le somme pari alla previsione meno il fondo sono state destinate per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010. La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa.

L'entrata presenta il seguente andamento:

	importo
Accertamento 2014	5.819.870,60
Accertamento 2015	5.481.557,00

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno	importo	%x spesa corr.
2013	3.747.832,56	25,90%
2014	3.237.636,13	12,35%
2015	2.189.926,08	0,00%
2016	2.500.000,00	91,28%
2017	2.500.000,00	100,00%

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2016-2018 è evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55%, nel 2017 è pari almeno al 70%, nel 2018 è pari almeno all'85% di quello risultante dall'applicazione del metodo prescelto, e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. È quindi uno strumento di imprescindibile rilevanza ed importanza sul quale fare leva, per il rispetto del principio della prudenza e come garanzia per gli equilibri futuri dei bilanci.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento. Si invita in ogni caso, anche e soprattutto tenuto conto dell'andamento del conto *"anticipazione di tesoreria"* riscontrato negli ultimi anni, ad un'appostazione di bilancio ben maggiore dei limiti normativamente previsti, comportamento questo che farebbe conseguire nel breve/medio periodo un sensibile miglioramento dell'equilibrio finanziario dell'Ente, evitando così rischi di futuri squilibri strutturali che potrebbero portare a conseguenze non rimediabili mediante le ordinarie manovre di bilancio, ciò anche in conseguenza di una normativa nazionale che nel tempo agli Enti ha chiesto sacrifici nelle scelte e rigore.



Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2016-2018 risulta come dai seguenti prospetti:

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

anno 2016 € 268.222 per accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art. 1 della legge 147/2013 e di quanto riportato anche in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati

Alcune particolarità su eventuali ACCANTONAMENTI FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI, e DEBITI FUORI BILANCIO:

Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni all'Ente, nel caso in cui l'esigibilità non sia immediatamente determinabile, devono essere imputati nell'esercizio in cui l'incarico è affidato, al fine di garantire la copertura della spesa.

Dopodichè, in sede di predisposizione del rendiconto di gestione, e specificatamente in occasione del riaccertamento dei residui, qualora l'obbligazione non sia esigibile si deve procedere alla cancellazione dell'impegno e, contestualmente, alla sua immediata re-imputazione all'esercizio nel quale si prevede l'esigibilità (si vuole altresì evidenziare in merito che, nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato, si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata).

Tali situazioni fanno però riscontrare un elevato grado di rischio di formazione di debiti fuori bilancio, per evitare i quali è buona norma che l'Ente domandi ogni anno al legale incaricato la quantificazione dei preventivi di spesa, per poter provvedere a confermare l'impegno originario o assumere eventuali ulteriori impegni.

In occasione della formazione dei documenti di programmazione dell'Ente (bilancio di previsione) e di rendicontazione annuale dell'esercizio, notevole importanza riveste il fondo rischi spese legali, la cui determinazione deve sempre essere effettuata sulla base di una ricognizione del contenzioso a carico dell'Ente, che tenga conto sia degli esercizi precedenti che di quelli interessati ai documenti in corso di formazione.

Nelle ipotesi in cui nell'anno di competenza finanziaria non sia stata attivata la procedura di spesa ordinaria, l'unico modo di ricondurre il debito nella contabilità dell'ente (con effetto vincolante per l'amministrazione) è avviare nei casi eccezionali tipicamente indicati la procedura del riconoscimento di debito.

L'assunzione del debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, TUEL, esula dalla regolare procedura di spesa.

Il debito fuori bilancio si produce al di fuori della sfera gestionale dell'ente, in quanto si è perfezionato giuridicamente ma non contabilmente. È costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico. Perché possa diventare debito proprio dell'ente è necessario che il consiglio provveda al riconoscimento della sua legittimità, così sanando i due presupposti, giuridico (obbligazione assunta in violazione della norma) e contabile (imputazione della spesa occorrente in capo all'ente che l'ha riconosciuta).

Il consiglio, con idonea deliberazione, deve verificare:

- **Se il debito rientra nelle fattispecie di cui all'art.194**
- **Accertare le eventuali responsabilità**

PRINCIPI DI GESTIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Capo IV° TUEL

ART. 191 - REGOLE PER L'ASSUNZIONE DI IMPEGNI E PER L'EFFETTUAZIONE DI SPESE

Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria (di cui all'articolo 153, comma 5).

[...]

Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di legge, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione **e per la parte non riconoscibile come debito fuori bilancio (ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno **consentito la fornitura**. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.**

PRINCIPI DI GESTIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Capo IV° TUEL

Art. 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. **Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2** (*entro 30 settembre di ogni anno*) o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la **legittimità dei debiti fuori bilancio** derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) **copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;**
 - c) **ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;**
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 (*regole per l'assunzione degli impegni di spesa*), nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui (per la parte di debiti classificabili come spese di investimento) ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

La programmazione nell'Ente Locale segue quindi procedure molto severe per evitare che, una volta decisa la destinazione delle risorse in determinate spese, si aprano posizioni debitorie non supportate dai relativi impegni di spesa. Talvolta nonostante le precauzioni, l'ente può trovarsi debitore per eventi indipendenti dalla sua volontà



debito fuori bilancio

IN EVIDENZA → dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi sanciti dal TUEL ne consegue che il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, fra il fornitore e l'amministratore o funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione, **FATTO SALVO il possibile riconoscimento del debito da parte dell'ente con le modalità di cui all'articolo 194 TUEL.**

Nel caso in cui il consiglio comunale non riconosca un debito fuori bilancio, al fornitore ed all'autore della spesa deve essere comunicata la conclusione negativa del procedimento, fornendo la motivazione degli atti, allo scopo di consentire l'esperimento delle eventuali azioni a tutela dei propri diritti.

NOVITA' introdotta dal DL. 174/2012
**(modifica dell'art. 239 TUEL – *funzioni
dell'organo di revisione*)**

Il revisore deve esprimere il proprio parere sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e transazioni (*prima solo alcuni regolamenti di contabilità prevedevano tale obbligo*).

Occorre inoltre ricordare che l'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002 dispone che "I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti."

UN ESEMPIO IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE

Allegato n.7

Comunicazioni dei dirigenti inerenti l'esistenza o meno dei

Debiti fuori Bilancio

Bilancio di Previsione 2016-2018

OGGETTO: Bilancio di Previsione anno 2016 – Art. 194 del TUEL - Comunicazione inerente all'esistenza o meno di debiti fuori bilancio.

Con riferimento alla richiesta di Codesta Area del 18.02.2016 e per le finalità emarginate in oggetto si attesta e si comunica che al **29.02.2016**:

Risultano i seguenti debiti fuori bilancio senza preventivo impegno di spesa, né successiva comunicazione scritta al Servizio Finanziario, ma che rientrano nella classificazione prevista dall'art. 194 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

Data approssimativa	OGGETTO DELLA SPESA	Importo della spesa	CREDITORE	Lett. di rif. a) b) c) d) e) indicata nella richiesta, in cui rientra il caso	MOTIVO
29.12.2015	CONDANNA SPESE DIGIUDIZIO	€ 420,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE in solido con EQUITALIA CENTRO SPA		LETT.A	SENTENZA N. 1798/2015
01.02.2016	CONDANNA SPESE DI GIUDIZIO	€ 370,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE IN SOLIDO CON EQUITALIA SUD SPA		LETT.A	SENTENZA GDP DI ROMA

IL REVISORE NEL PARERE

Dalle comunicazioni ricevute risultano i seguenti debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare:

elenco debiti fuori bilancio @@@@

[...] Nella preconsiliare n. YY del XX/03/2016 si riconoscono i suddetti debiti fuori bilancio (di cui alle attestazioni rilasciate - allegato sub 7), ammontanti complessivamente ad € 22.758,44, attestando che nel bilancio di previsione è prevista la relativa copertura finanziaria con mezzi ordinari di bilancio.

Un altro esempio (in corso di esercizio)

[...] In data @@@ si provvedeva a liquidare la fattura del geom. ROSSI per l'importo di € 2.332,96 (prevista in bilancio), comprensiva di iva ed oneri, per competenze professionali riguardanti relazioni su fabbricati di proprietà, [...] relativamente all'immobile sito in WWW; con nota, prot. 123 del AAA , veniva inoltrata la richiesta di attestazione di agibilità per il fabbricato in oggetto. Con ulteriore nota 345 del BBB, si rendeva necessaria, per il rilascio dell'agibilità, oltre a quanto presentato dal tecnico, la dichiarazione di conformità del fabbricato alla normativa antisismica di cui alla legge 64/1974; il tecnico avvalendosi della collaborazione di un ingegnere ha presentato apposito preventivo per il completamento dell'agibilità. In data CCC il geom. ROSSI ha inoltrato la nota professionale riguardante la presentazione dell'istanza di agibilità e dei documenti allegati alla stessa, per ulteriori € 755,04 (non previsti in bilancio).

Vista la disciplina dei debiti fuori bilancio di cui al D.Lgs. 267/2000;

Atteso che:

- l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 prevede che: “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione ...”(comma 1);
- l'art. 194 del d.Lgs. 267/2000 prevede, poi, la possibilità di riconoscere debiti fuori bilancio con delibera consiliare per “l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;
- l'art. 239, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 prevede che sia il revisore ad esprimere il parere sulla proposta;

Considerato che la fattispecie sopra richiamata configura l'ipotesi di debito fuori bilancio per il quale il primo comma, [lett. e\)](#) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 consente la legittimazione;

Considerato che:

- l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'Ente, mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesto a chi ha ordinato e reso possibile la fornitura;
- l'utilitas rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi dell'Ente;
- la richiesta di attestazione di agibilità ha effettivamente prodotto un'utilità all'Ente;

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto si propone che venga adottata la seguente deliberazione:

1. di inoltrare il presente documento al revisore dei conti per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b, del D.Lgs. 267/2000;
2. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa pari ad € 755,04, fatte salve la verifica di eventuali responsabilità e le eventuali azioni di rivalsa per i maggiori oneri risultanti;
3. di procedere all'impegno di € 755,04 con imputazione al capitolo 22/5 del bilancio, ove risulta la necessaria disponibilità.

PARERE

[...] Nell'atto sottopostomi si propone il riconoscimento di un debito fuori bilancio per € 755,04 (iva compresa), come dettagliato nella proposta in oggetto, e di prevederne la copertura nel bilancio di previsione tramite:

- imputazione al capitolo 22/5 del bilancio, ove risulta la necessaria disponibilità.

Esaminata analiticamente la proposta di deliberazione in argomento.

- Visto l'art. 239, comma 1, lett. b) numero 6), del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede il parere del revisore sulle proposte di riconoscimento dei debito fuori bilancio.
- Visto l'articolo 194 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che si provveda al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, se esistenti e se riconoscibili, ed al loro finanziamento.
- Considerato che nella proposta di cui all'oggetto si può evincere la riconoscibilità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera e).

Ciò premesso,

- visto il contenuto del documento istruttorio;
- invitando in ogni caso l'Amministrazione ad effettuare tutte le dovute verifiche per accertare eventuali responsabilità che, qualora esistenti, possano giustificare l'attivazione delle azioni di rivalsa;

il sottoscritto Revisore

- esprime parere favorevole alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio e alla modalità proposta di finanziamento della spesa.

*Nuovo Articolo 187 COMMA 3,
3 QUATER E 3 QUINQUIES*

**L'UTILIZZO DELL'AVANZO IN ESERCIZIO
PROVVISORIO**

L'UTILIZZO DELL'AVANZO IN ESERCIZIO PROVVISORIO

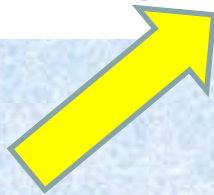
L'utilizzo delle **quote vincolate** e accantonate del risultato di amministrazione è **consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio** (NUOVO ART. 187 COMMA 3, 3 QUATER E 3 QUINQUIES), **esclusivamente** per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, **sulla base di una relazione documentata del dirigente competente**.

A tal fine, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.



3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato¹⁹⁴.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta¹⁹⁵.



Un esempio di applicazione del nuovo art. 187 comma 3

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

Che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 è stato prorogato al 31.3.2016;

che pertanto, sino all'approvazione del bilancio di previsione, il Comune di [REDACTED] è in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 2' comma TUEL;

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione può rendersi necessario applicare l'avanzo di amministrazione vincolato;

a tal fine l'art.187 comma 3-quinquies del TUEL dispone che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, possono essere applicate al bilancio di previsione quote vincolate del risultato di amministrazione solo dopo l'approvazione da parte della Giunta, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, di un prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto;

l'art.187 comma 3 del Tuel ed il punto 8. 11 dell'Allegato n. 2 al DPCM 28.12.2011, dispongono che nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo aver acquisito il parere dell'organo di revisione contabile, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha approvato con delibera n.12 del 27.1.2016 il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Con voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa

- di adottare, per le finalità riportate in narrativa, una variazione al Bilancio provvisorio anno 2016, ammontante ad € 553.088,88 complessive, per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente e di parte investimenti, così come riportato nell'allegato facente parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

Quindi il Revisore va a verificare:

- **prospetto aggiornato risultato amministrazione;**
- **relazione dirigente;**
- conformità dell'operazione a quanto previsto dall'art. 187 comma 3, 3 quater e 3 quinquies.

Ai fini del rilascio del parere.

E' un avanzo non libero, quindi l'operazione può essere effettuata anche da Enti in anticipazione.

ESEMPIO PARERE

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO PROVVISORIO 2016

Considerato che si è resa necessaria la variazione del bilancio di previsione 2015/2017 per per “Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato”.

La proposta di variazione si sostanzia nei seguenti dati:

Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato per complessivi € 553.088,88, così suddivisi:

- utilizzo avanzo di amministrazione vincolato per spese di parte corrente € 254.716,88;
- utilizzo avanzo di amministrazione vincolato per spese di parte investimenti € 298.372,00.

Premesso

Che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 è stato prorogato al 31 marzo 2016, e che pertanto il Comune di AAAAAAAAAA si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 162 TUEL.

Che l'articolo 187 comma 3-quinquies del TUEL dispone che, in attesa dell'approvazione del conto consuntivo possono essere applicate al bilancio di previsione quote vincolate del risultato di amministrazione, ma solo dopo l'approvazione da parte della Giunta (ed entro il 31 gennaio) di un prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.

Che il medesimo articolo 187 TUEL e le previsioni contenute nel DPCM 118/2011 dispongono, sempre in tal senso, che nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.

Tenuto conto e preso atto

Che la Giunta Comunale ha approvato in data 27/01/2016, con deliberazione n. 12, il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto, quantificato in € 01010101.

Che nella proposta di delibera in oggetto risulta allegata la relazione prevista dall'art. 187 comma 3 (richiamata anche essa dall'articolo 187 comma 3-quinquies citato nella proposta di delibera inviata), sottoscritta dal dirigente competente MARIO ROSSI, documento accompagnatorio al prospetto di determinazione dell'avanzo presunto.

il Collegio dei Revisori,

Visti:

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente CARLO BIANCHI;
 - Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente MARCO VERDI;
- ed analizzati gli atti messi a disposizione,

esprime parere favorevole

alla proposta di variazione di bilancio

VERIFICHE SU **INDEBITAMENTO**

**OPERE PUBBLICHE
GLI INVESTIMENTI
NEGLI ENTI LOCALI
(artt.199-207 TUEL)
principi in materia di
indebitamento**

Si può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento (art. 119 comma 6 della Costituzione).

Non si può ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti volti alla ricapitalizzazione di aziende e società finalizzata al **ripiano di perdite**.

Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
- b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale e pluriennale **dove sono incluse le relative previsioni**;
- c) Rispetto del patto di stabilità interno nell'anno precedente;
- d) Rispetto limiti percentuali **art. 204 TUEL**

Art. 204 TUEL

[...] l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti [...] e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il [...] 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L. gs. N. 267/2000			
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)			€ 1.321.198,59
2) Trasferimenti correnti (titolo II)			€ 133.464,57
3) Entrate extratributarie (titolo III)			€ 351.219,52
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI			€ 1.805.882,68
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1):			€ 180.588,27
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)			€ 86.336,26
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso			€ 0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui			€ 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di			€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi			€ 94.252,01
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente			€ 1.735.061,65
Debito autorizzato nell'esercizio in corso			€ 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE			€ 1.735.061,65

**Entrate 2014
(penultimo
esercizio)**

Limite 10%

Interessi 2016

	2015	2016	2017	2018	2019
Interessi passivi					
entrate correnti					
% su entrate correnti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale						
Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	98.167,64	94.364,00	90.347,25	86.336,26	82.797,70	79.076,47
Quota capitale	70.252,19	74.056,00	78.072,57	69.176,28	72.714,84	76.436,07
Totale fine anno	168.419,83	168.420,00	168.419,82	155.512,54	155.512,54	155.512,54

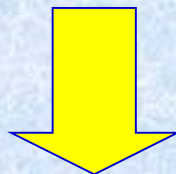
Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.						
Controllo limite art. 204/TUEL	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	6,14%	5,60%	5,39%	4,78%	4,30%	4,62%

Revisori - novità dal 2013

*D.L. 174/2012 convertito con modificazioni con
Legge 213/2012*

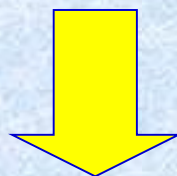


**Parere obbligatorio in materia di proposte di
nuovo indebitamento**



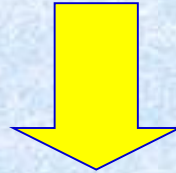
Verifica dettagliata dell'oggetto (ed opportunità) del mutuo

Nel caso in cui l'Ente Locale ricorra all'indebitamento per finanziare spese diverse da investimento, **i relativi atti e contratti sono nulli**, e le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti possono irrogare **agli amministratori** (**consiglieri comunali**), che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pari ad un minimo di cinque ed un massimo di venti volte l'indennità percepita al momento della violazione.

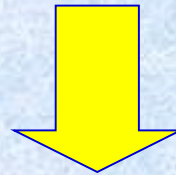


REVISORI – verifiche a campioni sugli utilizzi del mutuo

Negli anni sono stati possibili alcune rinegoziazioni dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto dei requisiti di volta in volta previsti



Verifiche dei revisori



Opportunità e critiche in considerazioni della natura pubblica dell'Ente

(si libera capacità di spesa corrente nel breve termine, riversando sempre più oneri alle generazioni future)

FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE: VERIFICA CORRETTA PREVISIONE

<http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/30>

FINANZA LOCALE: Dati finanziari utili per la predisposizione del bilancio 2017

Tipo Ente	COMUNE
Codice Ente	
Codice Catastale	
Nome Ente	

Digitare la denominazione esatta oppure una parte di essa

CONFERMA

ANNULLA

FINANZA LOCALE: Dati finanziari utili per la predisposizione del bilancio 2017



Ente selezionato: **PIACENZA (PC)**

Tipo Ente: **COMUNE** Codice Ente: **2080610320**

Estrazione dati al 07/02/2017 14:41:38

(gli importi sono espressi in Euro)

Popolazione 2015 : 102.191

DATI PROVVISORI RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017

A	Quota 2017 (22,43%) calcolata sul gettito I.M.U. stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2017, come da DPCM in corso di approvazione	5.724.304,92
B	Quota F.S.C. 2017 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE con applicazione dei correttivi	3.912.477,97
C	Quota F.S.C. 2017 risultante dai ristori per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.	9.100.369,02
D	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2017	-31.184,18
E	F.S.C. 2017 spettante (B+C+D)	12.981.662,81

PERMESSI A COSTRUIRE

DAL 01/01/2018

Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni possono essere utilizzati interamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. (art. 1, comma 737, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

La legge di bilancio per l'anno 2017 prevede che a partire dal 1/1/2018 i proventi del contributo per permesso di costruire e relative sanzioni siano destinati esclusivamente a:

- *realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione;*
- *interventi di demolizione di costruzioni abusive;*
- *acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e delle tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.*

IMPOSTA DI SOGGIORNO

A decorrere dall'anno 2011, i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni ed i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire un'imposta di soggiorno fino a 5 euro per pernottamento, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio e graduata in proporzione al prezzo del soggiorno. (art. 4, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

All'istituzione dell'imposta può provvedersi con deliberazione consiliare.

Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento di interventi in materia di turismo e di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. (art. 4, comma 1). **VERIFICHE REVISORI**

Per gli anni 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle deliberazioni nella parte in cui prevedono un aumento del tributo rispetto ai livelli del 2015, salvo che per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.

Contributo di sbarco

I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, **in alternativa all'imposta di soggiorno**, un contributo di sbarco

Il gettito del contributo di sbarco è destinato a finanziare interventi di raccolta e smaltimento rifiuti, di recupero e salvaguardia ambientale, nonché in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità.

I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE AGENTI CONTABILI

*I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati, sulla base dei regolamenti comunali, della riscossione e del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione **di agenti contabili («di fatto»)** tenuti, conseguentemente, alla resa del conto giudiziale della gestione svolta. (sentenza Corte conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, 22/09/2016, n. 22).*



SENTENZA [...]

Infatti:

- è palese il carattere pubblico dell'ente per il quale il riscuotitore agisce, trattandosi di un Comune;
 - altrettanto indubbio è il carattere pubblico del denaro oggetto della gestione, trattandosi di un'imposta di scopo (vedasi ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4 del D.lgs n. 23/2011, che individua gli interventi da finanziare con il gettito tributario);
 - [...] Pertanto, va ribadito, anche in questa occasione, **il consolidato principio che il “maneggio di denaro pubblico” genera ex se l'obbligo della resa del conto, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 114/1975 e n. 291/2001), che hanno qualificato il giudizio di conto come una procedura giudiziale “a carattere necessario”, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha gestito, e dunque non risulti gravato da obbligazioni di restituzione.**
 - [...] Pertanto, sul punto all'esame, le Sezioni riunite **ritengono di enunciare il seguente principio di diritto: “ I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”.**
- In conclusione, queste Sezioni riunite ritengono che la riscossione dell'imposta di soggiorno sia connotata di per sé dai presupposti che determinano l'obbligo di resa del conto giudiziale.

L'art. 93 del TUEL [...] dispone che devono rendere il conto della propria gestione e che sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti sia il tesoriere, sia *“ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti”*.

CONSEGUENZE PER I REVISORI

- In assenza della resa del conto?
- Impossibilità della verifica dell'attendibilità degli accertamenti.
- Come si accerta questa imposta? per cassa.... ?
- L'effettiva situazione della evasione è, salvo casi eclatanti, probabilmente sconosciuta.
- Acquisire comunque il regolamento di istituzione dell'Imposta.

IL NUOVO OBBLIGO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

Vedi schema parere CNDCEC

CENNI E SPUNTI DI RIFLESSIONE PER IL REVISORE

I controlli di regolarità amministrativa *successiva : controllo di regolarità amministrativa art. 147-bis comma 2 d.lgs. n. 267/2000.*

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria concedibile dal tesoriere è pari a 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. (art. 222, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria è elevato da 3/12mi a 5/12mi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente sino alla data del 31 dicembre 2017. **(art. 2, comma 3-bis, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50, nel testo modificato dall'art. 1, comma 43, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).**

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria rappresenta un indicatore di criticità degli equilibri di bilancio e della gestione, soprattutto se l'anticipazione non è restituita entro la chiusura dell'esercizio.

(deliberazione Corte conti, sezione autonomie, 14 ottobre 2013, n. 23, in G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013).

Il ricorso all'utilizzo per cassa di fondi aventi specifica destinazione, se non ricostituiti a fine esercizio, e la loro non corretta contabilizzazione evidenzia una non sana gestione delle risorse. (deliberazione Corte conti, sezione autonomie, 14 ottobre 2013, n. 23, in G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013).

Il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili, fissato dall'art. 222 del TUEL, è da intendersi come “fido” accordabile dal tesoriere, rapportato, in modo costante, al saldo tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute. (deliberazione Corte conti, sezione autonomie, 15 settembre 2014, n. 23).

Il tesoriere ACCORDA L'ANTICIPAZIONE su richiesta dell'ente, corredata dalla deliberazione della giunta (Revisori: acquisirla).

Come la troviamo in bilancio previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	446.813,11				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		25.000,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato		290.913,62			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.200.941,72	911.473,38	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.657.912,34	1.408.131,79 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	343.697,64	314.664,87			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	432.362,28	225.268,34			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.377.869,36	1.196.785,51	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.679.072,84	1.489.317,96 0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.354.871,00	2.964.105,72	Totale spese finali.....	3.336.985,18	2.897.449,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti	10.877,88	872,03	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	67.528,00	67.528,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	778.041,27	767.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	770.585,92	767.000,00
Totale titoli.....	988.919,15	967.872,03	Totale titoli.....	1.038.113,92	1.034.528,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.343.790,15	3.931.977,75	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.375.099,10	3.931.977,75



LA GESTIONE DEL BILANCIO:

terminata la fase di programmazione inizia la gestione del bilancio; oltre alla gestione delle entrate e delle spese, sono atti fondamentali le variazioni di bilancio, i prelevamenti dal fondo di riserva, l'assestamento di bilancio.

DURANTE L'ANNO:

Le variazioni di bilancio

Sono quegli atti di gestione posti in essere per correggere gli **scostamenti** tra i dati della programmazione e quelli della gestione.

Gli scostamenti possono essere causati da:

- Errori di previsione (accadimenti imprevisti)
- Gestione inefficace (sintomo di incapacità gestionale)
- Varie motivazioni da analizzare

Variazioni di Bilancio



Consiglio Comunale (deliberate entro 30 novembre)



sempre obbligatorio parere dei revisori

Variazioni di bilancio → rispetto degli equilibri

Sono atti amministrativi che rispondono al principio di **flessibilità**.

Devono essere adottate nell'osservanza dei principi contabili e delle norme del Saldo di Finanza Pubblica.

Equilibrio finanziario di parte corrente

Equilibrio finanziario di parte capitale

Monitoraggio degli equilibri

Nella predisposizione di ogni atto di variazione di bilancio il Responsabile dell'area finanziaria deve attuare una verifica complessiva delle dotazioni di bilancio al fine di **poter attestare la permanenza degli equilibri finanziari complessivi di bilancio, dell'equilibrio di parte corrente e della parte di investimenti.**

Il Responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare con assiduità l'equilibrio finanziario complessivo.

VARIAZIONI VIETATE

**In linea generale (salvo eccezioni di legge)
le entrate conto capitale non devono MAI
finanziarie spese correnti.**

IL BILANCIO DI PREVISIONE PUÒ SUBIRE VARIAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA.

Le variazioni sono di spettanza del Consiglio, salvo alcune variazioni di competenza della Giunta o dei Dirigenti o del Responsabile del settore finanziario.

Esempi di variazioni che spettano **alla Giunta**:

- **variazioni che applichino quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione prima dell'approvazione del rendiconto**
- variazioni delle dotazioni di cassa, garantendo che il fondo di cassa finale sia non negativo;
- variazioni del fondo pluriennale vincolato

Come nel vecchio ordinamento, le variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza con i poteri sostitutivi del Consiglio devono essere ratificate dal Consiglio entro 60 giorni, e comunque entro il 31/12 di ogni anno. **PARERE REVISORI?**

Esempi di variazioni che spettano ai **Responsabili della spesa o del Responsabile finanziario**:

- Variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi

TERMINI PER LE VARIAZIONI: NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE

Eccezioni: NON OLTRE IL 31 DICEMBRE per alcune tipologie:

- Istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e correlato programma di spesa
- Utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato / accantonato
- Variazioni alle dotazioni di cassa

...

Eccezioni²: variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato

→ non oltre termini approvazione del rendiconto

PAREREI REVISORI SU VARIAZIONI

Sempre su quelle di competenza del Consiglio.

No su quelle di competenza Giunta e Responsabili (opportunità di venirne periodicamente informati e quindi a conoscenza).

La delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio non comporta necessariamente l'adozione di una variazione da apportare al bilancio di previsione, poiché la stessa potrebbe limitarsi alla presa d'atto del permanere degli equilibri.

**L'ASSESTAMENTO IMPLICA INVECE
VARIAZIONI**

ENTRAMBE 31/07